

**Alla Cortese Attenzione
della Commissione VII (Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei Deputati**

Oggetto: invio memoria scritta ARTeD – audizione in Commissione VII Camera dei Deputati su C. 2420 (DL 45/2025) – 26/05/2025

Vi ringraziamo, come Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), per essere auditi sul provvedimento in oggetto, in particolare sull'**Articolo 1-bis (Misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**, introdotto al Senato tramite un emendamento a prima firma del Senatore Occhiuto e con la professoressa Cattaneo, Senatrice a vita, tra le sue altre firme.

Tale emendamento, proposto dalla maggioranza al cosiddetto “decreto PNRR-Scuola”, sostiene di avere lo **scopo di dare piena efficacia della Riforma PNRR**, mirata a sviluppare un’economia ad alta intensità di conoscenza, potenziando l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, **agendo sulla Legge 79 del 2022 che a sua volta agiva sulla Legge 240 del 2010** (“Legge Gelmini”).

Se ne desume che per il governo la Legge 79 del 2022 non dia piena efficacia alla riforma PNRR.

La Legge 79 riforma il percorso fra il dottorato di ricerca e il professore universitario strutturato dalla Legge Gelmini. Si parla di un periodo che generalmente supera i dieci anni e nel tempo è solo diventato più lungo. Nelle previsioni della Legge Gelmini buona parte di questi anni erano spesi come assegnisti di ricerca, una figura parasubordinata molto criticata a livello europeo in quanto con compiti da lavoratore subordinato ma con contributi minimi ed in gestione separata.

La Legge 79 aveva meritoriamente sostituito gli assegni con dei veri contratti di lavoro con maggiori tutele, in quanto contratti di natura subordinata (contributi previdenziali, imponibile IRPEF da cui poter scaricare le spese di un mutuo o quelle sanitarie): i **contratti di ricerca**.

Il contratto di ricerca necessita di adeguati finanziamenti

I contratti di ricerca hanno sopperito agli assegni in maniera soddisfacente per le università? La risposta effettiva è **no**. Una parte dell’Accademia ritiene che i contratti siano: 1) troppo rigidi per il sistema italiano; 2) incompatibili con le attività didattiche o assistenziali; 3) incompatibili con il programma post-doc europeo Marie Curie. **Ci permettiamo tuttavia di esprimere la nostra totale contrarietà a tale opinione.** Infatti:

1) I contratti hanno una durata minima di 2 anni e sono rinnovabili fino a un totale di 5 anni. La durata minima dell’assegno di ricerca era di 1 anno e con una durata massima per lo stesso soggetto fino a 6 anni. Quindi, nei fatti, non radicalmente dissimili sul piano della durata. **Il contrattista di ricerca ha però maggiori tutele rispetto ad un assegnista** avendo un contratto. **Vedere un aumento delle tutele come una negativa riduzione della flessibilità da parte del datore di lavoro è un**

ragionamento socialmente irricevibile.

Un datore di lavoro deve proporre delle condizioni contrattuali che attirino gli elementi migliori, come remunerazione o come tutele. Strutturare una posizione in modo che sia la più ingrata possibile equivale a selezionare male i propri lavoratori.

2) Le attività didattiche dovrebbero essere svolte dal corpo docente. Se è necessario che il personale di pre-ruolo svolga attività didattica, non si può che desumere che **il corpo docente non è sufficiente e quindi devono essere assunti degli strutturati, non dei precari.**

3) **Le borse Marie Curie**, per regolamento europeo, devono essere conferite a persone con “un contratto con copertura previdenziale completa”, quindi **semmai non sono compatibili con un assegno e più facilmente adattabili ad un contratto vero e proprio come il contratto di ricerca.** In ogni caso in tutta Europa sono circa un migliaio ogni anno, mentre gli assegnisti di ricerca nella sola Italia sono circa 20.000, quindi non sono una variabile rilevante rispetto alla massa di assegnisti che è presente nelle università italiane.

Flessibilità, didattica, e programmi europei sono solo un pretesto per nascondere il fatto che **i contratti di ricerca costano più del doppio degli assegni.** Ma se i contratti di ricerca non funzionano, se il pre-ruolo è lunghissimo, se il corpo docente è fra i più vecchi d'Europa e le università hanno rette elevate per gli standard europei è sempre per la stessa ragione: **mancono o sono insufficienti le risorse.**

L'emendamento “Occhiuto-Cattaneo” non risolve il problema delle risorse.

Figure introdotte nel “pre-ruolo” universitario e criticità

L'emendamento “Occhiuto-Cattaneo” introduce due nuove figure: l'incarico *post-doc* e l'incarico di ricerca.

Il *post-doc* costa annualmente come il contratto di ricerca (con una retribuzione equivalente a quella di un ricercatore universitario part-time). Può essere bandito anche solo per un anno e con compiti didattici, quindi è più “flessibile” del contratto, ma ha comunque un costo maggiore rispetto all'assegno.

L'incarico di ricerca è pagato con una borsa di studio, quindi costa meno del contratto di ricerca e del *post-doc*. Verosimilmente finirà per costare annualmente come l'assegno di ricerca ed il rischio è che si possano finanziare innumerevoli incarichi di ricerca a fronte di pochissimi *post-doc* e contratti di ricerca. Questo rappresenterà un **reversal della riforma PNRR** negando alla fase del cosiddetto “pre-ruolo” i diritti tipici dei lavoratori.

Si rischia inoltre che diventi costume assumere incarichi di ricerca prima del dottorato allungando ulteriormente il percorso di immissione nei ruoli. In tal senso, l'emendamento prevede giustamente di riconoscere gli anni passati negli incarichi di ricerca, *post-doc*, e contratti di ricerca, al fine di ridurre la durata massima potenziale della figura contrattuale del Ricercatore in Tenure Track (RTT). Tuttavia l'intenzione del legislatore non è chiara. Difatti non include, **nonostante sia stato esplicitamente sollecitato a farlo**, i rapporti lavorativi pre-Legge 79 (assegni di ricerca e RTDa) in questo riconoscimento. Questi ultimi potranno essere riconosciuti solo fino al 31 Dicembre 2026.

Sembra quindi che accorciare i tempi di immissione nei ruoli non sia una priorità.

Nel complesso, sebbene l'emendamento "Occhiuto-Cattaneo" recepisca alcune delle critiche sottolineate durante il dibattito sul disegno di legge 1240, anch'esso volto a riformare il pre-ruolo, **ignora dei suggerimenti pervenuti da più voci che avrebbero potuto realmente migliorare la situazione esistente, ovvero:**

I) Non include una proposta pervenuta dalle società scientifiche italiane e da varie associazioni dei ricercatori volta a sollevare le università dal pagare la propria parte di contributi previdenziali nei contratti di ricerca, azione peraltro applicabile anche al *post-doc*. Questa agevolazione avrebbe reso i contratti di ricerca e/o i *post-doc* significativamente più economici per le università favorendone l'utilizzo. Non avrebbe poi avuto un costo rilevante per l'erario visto che la pregressa figura dell'assegnista di ricerca, non essendo sottoposta a contributi significativi, non rappresentava un introito previsto.

II) Non prevede un limite alla didattica che i *post-doc* possono erogare nei corsi di laurea aprendo ad ogni sorta di abusi in tal senso, specialmente dalle università telematiche.

Tali lacune tradiscono una mancanza di volontà nel risolvere il vero problema dell'Università Italiana, ovvero l'assoluta penuria di risorse. Non si risponde adeguatamente ai lavoratori precari e strutturati in **mobilitazione permanente** oramai **da un anno per chiedere un aumento significativo delle spese per l'istruzione universitaria**, e si ricorre unicamente a palliativi: gli incarichi di ricerca per avere assistenti "low-cost", i *post-doc* con didattica illimitata per non dover assumere nuovi docenti strutturati.

Una "toppa" può posporre il problema, ma non altera la realtà di fondo, cioè che l'Italia spende, in termini di PIL, circa il 40% in meno di Francia, Germania o Spagna in istruzione universitaria.

Proposte ARTeD

In aggiunta ai punti I) e II), che rimandano a correttivi di semplice introduzione senza alterare il senso della legge rendendola tuttavia più efficace, come ARTeD suggeriamo inoltre modifiche puntuali che migliorerebbero l'impatto della norma sul sistema universitario italiano.

Nella fattispecie:

1) Nell'art.18 c.5 della legge 240/2010 rimane ancora il riferimento alle precedenti borse di studio, in quanto è indicato: *"f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi."* Rimane, pertanto, ancora presente la figura normativa delle borse di studio/ricerca che si vorrebbe abolire mediante l'introduzione della figura degli incarichi di ricerca. Questa rimanenza nell'art.18 comma 5 lettera f) permetterebbe quindi ancora alle Università (vedasi ad esempio il Regolamento dell'Università di Bologna basato proprio su questo articolo) di bandire figure non normate e senza alcuna tutela previdenziale.

2) Sarebbe opportuno vietare ai già RTDa di poter partecipare all'incarico post-doc, in modo tale da

evitare una retrocessione di carriera non solo poco dignitosa, ma dannosa per il sistema perché allungherebbe i tempi di un'eventuale *Tenure Track* e dunque invecchierebbe ulteriormente l'età media dell'Accademia. Si potrebbe quindi riformulare così l'art. 22-bis - incarichi post-doc, al comma 3: da *"...nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36..."* a *"nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nel testo vigente sia antecedentemente che successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36..."*.

3) Al pari di quanto formulato nel comma b), in merito alla riduzione a richiesta dei già titolari di art. 22, bisognerebbe eliminare la transitorietà del riconoscimento delle figure pre-Legge 79, attualmente prevista fino al 31 Dicembre 2026 e sancita dall'art. 14 comma 6-duodevices. Sarebbe possibile riformulare il comma b) dell'emendamento sopprimendo, nell'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il limite temporale citato due volte come *"Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto..."* e poi convertito da successive modificazioni in *"Fino al 31 Dicembre 2026..."*.

4) Sarebbe opportuno evitare che l'incarico di ricerca possa essere conferito fino a sei anni dalla Laurea Magistrale, ripristinando la formulazione originaria che prevedeva fino ad un massimo di quattro anni dalla laurea. Questo eviterebbe il rischio di utilizzarlo come ulteriore forma post-doc, che si andrebbe a sovrapporre con il contratto di ricerca e il *post-doc*, creando quindi il rischio di *reversal* della riforma PNRR.

5) Sarebbe opportuno sgravare l'incarico *post-doc* da compiti di didattica, altrimenti il rischio è quello di precarizzare ulteriormente una didattica "orfana" della figura del RTDa.

6) Sarebbe opportuno prevedere un breve transitorio (massimo 6 mesi) nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro per stabilire l'importo minimo degli incarichi di ricerca, per evitare un vuoto normativo che non permetterebbe a giovani studiosi *post-lauream* di partecipare ai bandi, ed inoltre causerebbe ritardi nella rendicontazione dei progetti di ricerca.

Simili correttivi permetterebbero di ridurre gli impatti negativi di questa legislazione sulle nuove generazioni di accademici. La carriera universitaria in Italia è già poco attrattiva, come testimonia palesemente l'emorragia di laureati e dottori di ricerca che abbiamo verso l'estero. Ogni ulteriore peggioramento in termini di durata del percorso e di precarizzazione implica un'ulteriore perdita di attrattiva.

Un Paese sviluppato con una popolazione in calo deve investire per accrescere il proprio capitale umano se vuole crescere. Demolire la già traballante Università Italiana partendo dai più giovani è una pessima idea e Vi invitiamo a non percorrerla.

La riforma del reclutamento

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il nuovo disegno di legge sulla *Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*. La novità più rilevante è l'"addio" all'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Per quanto l'ASN abbia molti limiti, come sempre quello che conta è la *ratio* dei provvedimenti legislativi. Dal sito

Internet del Ministero dell'Università e della Ricerca, apprendiamo che l'intenzione della Ministra Bernini sia quella di *“superare alcune criticità del sistema vigente, prima fra tutte la generazione di aspettative nei candidati circa l'automatico accesso ai ruoli universitari”*.

Come ARTeD, ricordiamo tuttavia che l'art.16 c.4 della Legge 240/2010 recita: **“Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo”**. Siamo dunque fondatamente preoccupati che dietro al principio del merito, spesso utilizzato in modo retorico, si celi l'urgenza di intervenire anche sulla riforma del reclutamento come strumento di adattamento del sistema accademico alla scarsità di risorse.

Il Ddl è all'inizio del suo iter e non sono da escludere modifiche nei prossimi mesi. **Auspichiamo quindi di poter essere auditi dalla Ministra Bernini nelle prossime settimane**, in rappresentanza delle migliaia di Ricercatrici e Ricercatori a Tempo Determinato preoccupate/i non solamente per il futuro proprio, ma anche e soprattutto per quello dell'Università Italiana, per la quale lavorano con impegno e dedizione da diversi anni. A tal proposito, seppur grati per incontri intercorsi con componenti dello *staff* dirigenziale del MUR, **ravvisiamo spiacevolmente che la nostra associazione non è mai stata ricevuta dalla Ministra Bernini**. Siamo certi che il DdL sulla riforma del reclutamento possa invece rappresentare un'occasione di interlocuzione diretta, sperando di non essere soltanto auditi da un ramo del Parlamento quando ormai l'esame del provvedimento legislativo di interesse non avrebbe più i tempi tecnici per essere davvero modificato.

Grazie della cortese attenzione

La Segreteria dell'ARTeD